

il trattato diventa obbligatorio verso la potenza colla quale fu stipulato.

Vi sono due quistioni: una di diritto costituzionale, l'altra di diritto internazionale. Secondo il diritto costituzionale, noi non saremmo obbligati a prestare il nostro concorso al Governo per l'adempimento di patti stipulati senza il nostro consenso. Secondo il diritto internazionale, il Governo è tenuto pei patti da lui firmati coll'Austria.

Questa contraddizione però è più apparente che reale nel nostro caso, il quale è un fatto particolare ed anormale a cui non possono applicarsi le assolute teorie.

Diffatti ciascuno rammenta perchè le ratifiche venissero scambiate prima che il Parlamento avesse approvato il trattato, e non è il caso di ricordarlo alla Camera. Erano tempi luttuosi ed incalzanti, e premeva accettare o respingere il trattato che l'Austria per parte sua accettava: una troppo grave responsabilità pesava e doveva pesare sul Parlamento a cui esso veniva proposto, perchè egli volesse procedere ad un voto precipitoso; egli quindi indugiava; ma il tempo correva: allora il Governo, assumendo la responsabilità di scambiare le ratifiche reali, fece cosa che, come l'onorevole deputato Buffa diceva, era una necessità pel paese, e fece cosa utile, se guardiamo ai rovinosi fatti che poco quindi fecero l'Austria vincitrice dell'Ungheria.

VALERIO E. La Russia vinse.

MONTAZEMOLO. L'Austria e la Russia, come si vuole, era un corpo solo, lo stesso nemico del principio per cui noi combattevamo.

Ora avvenne poi che quegli effetti che senza il consenso del Parlamento non potrebbe avere il trattato, questi gli ha già legittimati, giacchè una sua legge, ha concesso al Governo i mezzi di pagare le indennità di guerra.

Quest'assenso già dato esplicito per alcune stipulazioni del medesimo, ed implicito per le rimanenti, può dispensarci ora dal ripetere inutilmente un assenso più formale.

Io non vedo, in verità, perchè la discussione debba protrarsi sopra fatti compiuti ed oramai irrevocabili.

Le ragioni che furono addotte per sospendere questo voto non mi muovono punto, e tanto meno quella che addusse l'onorevole deputato Sineo, il quale vorrebbe che fosse cresciuto il numero dei documenti partecipati ed alla Camera ed alla Commissione.

Tutti i documenti possibili non varrebbero certamente a far cambiare il passato; d'altronde non vi è documento che meglio possa determinare la nostra opinione, dei documenti che tutto il mondo conosce. Questi documenti sono scritti in caratteri fatali, in ben altre pagine che non quelle che gli stenografi stanno riempiendo; questi documenti sono scritti nella storia dell'Europa contemporanea; sono scritti nei disastri della Polonia, che, risorta un momento in Posnania, ricadde appena salutata la speranza di nuova vita; sono scritti nei conflitti dell'Ungheria, la cui infelicità eguaglia appena l'eroismo; sono scritti nei fati della Germania, che dopo avere proclamato l'era delle nazionalità, cadde miseramente prostrata e discorde; sono scritti nella politica di Francia, dove una rivoluzione sociale precluse la via agli effetti che stavano per derivare naturalmente dalla rivoluzione politica; sono scritti nel concorso di tutte le potenze d'Europa, le quali sono d'accordo nel comprimere ogni moto che possa produrre il temuto incendio, una conflagrazione generale. Questi documenti, dico, sono quelli che determineranno, ed anzi hanno già determinato, il voto che la Camera dee dare. E perciò non vedo come si debba sospendere ancora questo voto, e prolungare una discussione dalla quale, per quanto essa si possa

estendere in lungo ed in largo, non verrebbe mutato il colore di una sola delle palle che l'urna aspetta.

Credo quindi dover assentire alla proposta del deputato Buffa, mercè la quale la Camera può almeno opporre ai rigori della fortuna la severa dignità d'un rispettoso silenzio.

CABELLA. Interpellato come membro della Commissione ad esporre la mia opinione circa la proposta Buffa, dirò che se io non mi era opposto alla medesima, si è perchè mi parve che nelle sue conseguenze essa coincidesse colle nostre conclusioni. La Commissione ha proposto alla Camera di subire il trattato di pace, attesa la ineluttabile necessità che ci stringe. L'onorevole deputato Buffa propone di accettarlo come un fatto compiuto. Domando se fra queste due conclusioni vi sia, quanto alle conseguenze, alcuna differenza. Ecco perchè io mi taceva; ma interpellato a dire la mia opinione circa i principii di diritto che furono messi in campo dagli onorevoli deputati Buffa e Pinelli, io dichiaro che non posso accettare nè gli uni, nè gli altri. Non posso accettare il principio che il trattato possa dirsi perfetto, ed obbligare la nazione per il solo effetto delle ratifiche scambiate fra i due Governi, anche senza il consenso del Parlamento, giacchè esso è in opposizione diretta coll'articolo 5 dello Statuto, il quale dice che, ove il trattato importi un onere alle finanze od una variazione di territorio nello Stato, non abbia effetto se non dopo che ha ottenuto l'assenso del Parlamento. Se il Parlamento è chiamato a dare l'assenso al trattato all'oggetto di dare al medesimo i suoi effetti, è evidente che non può bastare il consenso della Corona. Si richiede evidentemente anche il consenso del Parlamento perchè il trattato esista. Questo consenso può essere dato prima, può essere dato dopo; ma o prima o dopo deve sempre intervenire, perchè la nazione rimanga obbligata. Se la Corona scambia le ratifiche prima di richiedere il voto del Parlamento, l'efficacia di queste ratifiche è subordinata alla condizione che il Parlamento vi dia il suo assenso.

Quando ad un contratto civile devono intervenire due persone, se una sola di esse consente, il contratto non esiste finchè l'altra non lo ratifichi. Lo stesso deve dirsi a riguardo dei trattati, ogni volta che racchiudono una di quelle condizioni per le quali è richiesto il consenso del Parlamento. Se il consenso non fu dato preventivamente, lo supplisce dopo il fatto la ratifica. Ma la ratifica è indispensabile.

Nemmeno posso accettare la distinzione fatta dall'onorevole deputato Pinelli, che cioè si debba distinguere tra gli effetti del trattato dirimpetto alla potenza colla quale si è stipulato, e gli effetti che esso deve avere nell'interno. Io trovo che nell'articolo 5 dello Statuto si dice che « i trattati non potranno aver effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere; » ma non vi trovo l'aggiunta che l'onorevole deputato Pinelli vi ha fatto, che cioè senza un tal consenso non avranno effetto *all'interno*.

Se fosse stata mente del legislatore di stabilire che l'assenso del Parlamento non fosse necessario, se non che per gli effetti che deve aver nell'interno tra il Governo e la nazione, lo Statuto si sarebbe espresso chiaramente a questo uopo; ma egli invece ha dichiarato senza distinzione, che il trattato di pace non può aver effetto alcuno, e perciò nè fuori, nè dentro, nè all'interno, nè all'estero se non è consentito dal Parlamento. E ve ne ha una ragione ben evidente, poichè in qual modo potrebbe il Parlamento rifiutare gli effetti del trattato di pace all'interno, in qual modo potrebbe negare il suo consenso a questi effetti se il trattato fosse già obbligatorio, se la nazione fosse già legata rimpetto all'altra nazione con cui si è contrattato? Se il potere esecutivo aveva facoltà